



Comune di
Riva San Vitale

AVVISO DI CONVOCAZIONE PER LE ELEZIONI DEL MUNICIPIO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 14 APRILE 2024

Richiamato il decreto 9 novembre 2023 del Consiglio di Stato, pubblicato sul Foglio ufficiale n. 215 del 10 novembre 2023, si avvisano i cittadini e le cittadine aventi diritto di voto in materia comunale, che sono convocati in assemblea per procedere, all'elezione del Municipio (7 membri) e del Consiglio comunale (25 membri) per la legislatura 2024-2028.

* * * * *

1. Convocazione (art. 14 LEDP)

Gli aventi diritto di voto sono convocati per il giorno di:

**DOMENICA 14 APRILE 2024, DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 12.00
presso la sala del Consiglio comunale del Palazzo comunale.**

Per l'occasione è stato istituito un unico Ufficio elettorale (A-Z).

2. Pubblicazione e aggiornamento del catalogo elettorale (art. 5 e seguenti e 132 LEDP)

La pubblicazione del catalogo elettorale dei cittadini aventi diritto di voto in materia comunale, che avviene durante tutto il mese di gennaio 2024, vale anche per le elezioni comunali del 14 aprile 2024. Il catalogo elettorale deve essere costantemente aggiornato fino al quinto giorno prima di ogni votazione o elezione. Il Municipio pubblica ogni variazione mediante avviso all'albo comunale per quindici giorni consecutivi con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso di cui all'art. 132 LEDP.

3. Uffici elettorali e locali di voto (art. 28 e seguenti LEDP, art. 32 e seguenti LEDP e art. 25 e seguenti LEDP)

Le operazioni di voto si svolgono nella Sala del Consiglio comunale, presso il Palazzo comunale. Si richiamano in particolare gli art. 28 e seguenti LEDP circa l'istituzione, la composizione e le competenze degli uffici elettorali, la designazione e l'attività dei delegati dei gruppi; nonché gli art. 32 e seguenti LEDP sulle modalità delle operazioni di voto e gli art. 25 e seguenti LEDP relativi all'espressione del voto.

4. Presentazione delle candidature

Le proposte di candidatura devono essere deposte a mano in originale in un solo esemplare alla Cancelleria comunale **entro le ore 18.00 di lunedì 22 gennaio 2024 e devono essere sottoscritte da 20 (venti) elettori**. In tale giorno, la Cancelleria comunale rimarrà pertanto aperta dalle ore 14.00 alle ore 18.00.

I candidati devono essere designati unicamente con cognome, nome, data completa di nascita e Comune di domicilio. Le proposte devono portare in capo una denominazione che le distingue dalle altre.

Alla proposta devono essere uniti:

- la dichiarazione di accettazione (firmata in originale dal candidato) e l'estratto del casellario giudiziale in originale per i candidati al Municipio;
- un documento ufficiale dal quale risultino il numero e l'importo totale degli eventuali attestati di carenza di beni nell'elezione del Municipio (può essere richiesto l'estratto generale tramite richiesta online oppure è possibile contattare direttamente l'ufficio esecuzioni e fallimenti per il rilascio di una dichiarazione specifica);
- la dichiarazione di accettazione (firmata in originale dal candidato) per i candidati al Consiglio comunale.

È valido l'estratto del casellario giudiziale rilasciato nei due mesi precedenti il termine di deposito della proposta di candidatura, ovvero 22 novembre 2023.

L'estratto del casellario giudiziale può essere presentato alla Cancelleria comunale anche in forma elettronica purché consenta all'autorità di verificarne l'autenticità.

Il casellario giudiziale così come il documento ufficiale nel quale risultano gli attestati carenza di beni, costituiscono un requisito di validità della candidatura. La mancata presentazione di uno dei due documenti del candidato comporta lo stralcio della candidatura se il documento non è presentato entro il giorno in cui essa diventa definitiva, ovvero **entro le ore 18.00 di lunedì 5 febbraio 2024** (art. 49 LEDP).

5. Avvertenza

In caso di candidatura sia per il Municipio sia per il Consiglio comunale, devono essere presentate due dichiarazioni di accettazione separate.

6. Proponenti

I proponenti devono firmare la proposta indicando di proprio pugno il cognome, il nome, la data completa di nascita, il domicilio e la firma. Un elettore non può firmare più di una proposta, né ritirare la sua firma dopo il deposito. Il primo proponente è il rappresentante autorizzato ad agire e firmare in nome dei proponenti e a ricevere le comunicazioni ufficiali, riservate le eccezioni stabilite dalla legge. Il secondo proponente è il supplente del primo proponente e rappresenta i proponenti se il primo proponente è impedito (art. 46 LEDP).

7. Deposito della cauzione

All'atto del deposito delle proposte di candidatura è dovuta una cauzione in contanti di fr. 500.00: una per il Municipio e una per il Consiglio comunale.

Per ogni proposta è rilasciata una dichiarazione attestante l'ora, la data e il numero progressivo del deposito. La cauzione è restituita se la lista raggiunge il 2% delle schede valide o se almeno un suo candidato è risultato eletto o se l'elezione avviene in forma tacita.

8. Ritiro delle proposte di candidature

I tre quinti dei proponenti o il loro rappresentante a ciò espressamente autorizzato, con il consenso dei candidati, possono dichiarare per iscritto di ritirare la proposta o ridurre il numero dei candidati unicamente per permettere l'elezione tacita, **entro le ore 18.00 di lunedì 5 febbraio 2024** (art. 50 LEDP).

9. Proposte definitive

Le proposte di candidatura devono essere definitivamente stabilite **entro le ore 18.00 di lunedì 5 febbraio 2024**. Il Municipio procede, in seduta pubblica, al sorteggio delle liste per definire l'ordine di successione.

10. Pubblicazione delle liste

Il Sindaco pubblica le liste nell'ordine di sorteggio all'albo comunale il giorno successivo in cui diventano definitive con le generalità complete dei proponenti. Per i candidati al Municipio, la pubblicazione include le iscrizioni figuranti nell'estratto del casellario giudiziale nonché i dati sul numero e sull'importo totale degli eventuali attestati di carenza di beni.

11. Voto al seggio elettorale (art. 21 LEDP)

L'avente diritto di voto, presentandosi all'ufficio elettorale, dichiara e, se necessario, documenta la propria identità consegnando la carta di legittimazione di voto che serve quale prova di non aver votato per corrispondenza. L'elettore porta con sé all'ufficio elettorale le schede ufficiali ricevute al domicilio.

12. Voto accompagnato (art. 22 LEDP e 12 REDP)

L'avente diritto di voto che per evidente incapacità fisica non è in grado di esprimere il voto da solo, può essere autorizzato dall'ufficio elettorale a farsi accompagnare in cabina. Il certificato medico è un criterio da considerare per la decisione di ammissione al voto accompagnato.

13. Voto per corrispondenza (art. 23 LEDP e 41 REDP)

L'avente diritto di voto può votare per corrispondenza dal momento in cui riceve il materiale di voto. Le schede pervenute all'ufficio elettorale dopo la chiusura delle operazioni di voto (ore 12.00 di domenica 14 aprile 2024), non sono più prese in considerazione ai fini dello spoglio. Il voto per corrispondenza è valido solo se accompagnato dalla carta di legittimazione di voto compilata e firmata. Non è ammesso l'uso di buste non ufficiali. La busta di trasmissione con il materiale votato può essere pure consegnata alla Cancelleria comunale o depositata nella buca delle lettere comunale (senza affrancatura) posata all'entrata principale del Palazzo comunale.

14. Ticinesi all'estero

Per i cittadini ticinesi con domicilio all'estero è ammesso il voto per corrispondenza (vecchio art. 34 LEDP 1998 abrogato).

15. Espressione del voto

L'elettore vota di proprio pugno e può far uso delle seguenti possibilità:

- con intestazione della lista
- senza intestazione della lista.

16. Con intestazione della lista

L'elettore appone una croce nella casella che affianca la denominazione della lista. È consentita l'espressione di voti preferenziali sia a candidati della lista prescelta sia a candidati di altre liste; in tal caso appone una croce nelle caselle che affiancano i nomi dei candidati prescelti.

17. Senza intestazione della lista

L'elettore appone una croce nella casella "Senza intestazione". Può esprimere voti preferenziali a candidati di qualsiasi lista crociando la casella che affianca i nomi dei candidati prescelti.

18. Voti preferenziali a candidati

Il limite massimo di voti preferenziali è di:

Municipio: al massimo 7 voti
Consiglio comunale: al massimo 25 voti

Il limite massimo dei voti preferenziali consentito è pari al numero dei candidati da eleggere sia utilizzando la scheda con intestazione della lista (compresi i preferenziali a candidati della propria lista e di altre liste) e sia facendo uso della scheda "Senza intestazione" della lista.

19. Pubblicazione

Il presente decreto è pubblicato all'albo comunale e vale quale avviso formale alle autorità e ai cittadini.

20. Altre disposizioni

Sono integralmente richiamate le disposizioni pubblicate sul Foglio Ufficiale n. 215 del 10 novembre 2023, la LEDP e il REDP, parti integranti del presente avviso. Per ulteriori informazioni e approfondimenti è inoltre a disposizione il sito www.ti.ch/diritti-politici.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

La Segretaria:

Antonio Guidali

Lorenza Capponi

Riva San Vitale, 6 dicembre 2023

RM del 5.12.2023